

Banca Popolare di Bari S.Coop.p.A.

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO
AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

ai sensi dell'art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010 e successive modifiche ed integrazioni

Fusione per incorporazione di Banca Caripe S.p.A. nella Capogruppo Banca Popolare di Bari soc.coop. p.A.

Bari, 21 Giugno 2016

INDICE

PREMESSA3

1 AVVERTENZE.....4

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE4

Allegato 1: PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI Soc. Coop. p.A. PREVISTO DALLA POLICY DI GRUPPO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI ADOTTATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 263/2006, TITOLO V, CAP. 5 E DEL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ADOTTATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N.17221/10 E SS. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 23

Allegato 2: ESTRATTO DEL DOCUMENTO ORIGINALE REDATTO DALL'ADIVISOR INDIPENDENTE DELOITTE S.p.A. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE E DEL VALORE DI ACQUISTO DELLE AZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2437 E 2505 C.C.....23

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto dalla Banca Popolare di Bari Soc. Coop. p.a. (“**BPB**” o “**Banca**” o “**Società incorporante**”) ai sensi dell’art.5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Consob OPC**”), nonché di sensi dell’art. 15 del Regolamento delle operazioni con soggetti collegati approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 24 novembre 2010 (il “**Regolamento**”), come successivamente modificato.

In particolare, il Documento Informativo OPC è stato predisposto con riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 24/02/16 avente ad oggetto l’approvazione del progetto di fusione ai sensi dell’art.2501-ter del codice civile (il “**Progetto di fusione**”) relativo all’operazione di fusione per incorporazione (la “**Fusione**” o l’”**Operazione**”) nella Capogruppo Banca Popolare di Bari Soc. Coop. p.A. (“**BPB**” o la “**Società incorporante**” o la “**Capogruppo**”) di Banca Caripe S.p.A.

La Fusione è stata autorizzata da parte di Banca d’Italia con provvedimento prot. n.0680791/16 del 23/05/2016, (l’”**Autorizzazione**”) ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (il “**TUB**”).

La documentazione prevista dalle normative applicabili vigenti verrà messa a disposizione degli Azionisti della Banca Popolare di Bari Soc. Coop. p.A. nei modi e nei termini in essere stabiliti.

1 AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

La Fusione non espone la Banca a particolari rischi in considerazione delle sue caratteristiche, come illustrato nel presente "Documento Informativo".

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

Il Gruppo bancario Banca Popolare di Bari S.C.p.A. - nell'ambito di un progetto di riorganizzazione societaria principalmente finalizzato alla realizzazione e semplificazione della struttura operativa e dell'articolazione societaria del Gruppo - intende procedere ad una operazione di aggregazione societaria consistente nella integrazione in Banca Popolare di Bari S.C.p.A di Banca Tercas S.p.A. e di Banca Caripe S.p.A..

Si precisa, a tal fine, che la prospettata operazione di fusione per incorporazione di Caripe in BPB era subordinata al perfezionamento della cessione a favore della stessa BPB della partecipazione in Caripe detenuta da Tercas all'atto dell'approvazione del progetto di fusione, pari ad oltre il 90% del capitale sociale. Tale cessione è avvenuta in data 1 giugno 2016 e, quindi, alla data di redazione del presente documento BPB possiede il 99,9864% di Caripe.

Nello specifico, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2501-ter del codice civile, i Consigli di Amministrazione di BPB e di Caripe hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Caripe in BPB ai sensi dell'art. 2505-bis del codice civile, considerato che l'incorporazione è effettuata nei confronti di società posseduta per oltre il 90% del capitale sociale. Il perimetro di tale Fusione ricomprende tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente in capo a Caripe.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505-bis, comma 1, del codice civile, il Progetto di Fusione non è corredato dalla seguente documentazione:

- (a) situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, comma 3 del codice civile;
- (b) relazione ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile (relazione dell'organo amministrativo);
- (c) relazione ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile (relazione degli esperti).

Non trova applicazione, altresì, l'art. 2501-septies in materia di deposito di atti.

Inoltre, in applicazione dell'art. 2505-bis, comma 2, del codice civile, la Fusione, quanto alla sola Società Incorporante, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, come consentito dall'art. 39, ultimo comma, dello Statuto Sociale di BPB, ferma restando la facoltà dei soci della Società Incorporante – in virtù dell'art. 2505, comma 3 del codice civile, come richiamato dall'art. 2505-bis, comma 3, del codice civile - di richiedere che la Fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 del codice civile.

tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione

Società Incorporanda

Banca Caripe S.p.A., con sede in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n.102/104, Capitale Sociale al 31 dicembre 2015 Euro 115.222.800,00 i.v., Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 00058000688. Società facente parte del Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari, iscritto al n. 5424.7 dell'Albo dei Gruppi Creditizi e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPB. Caripe è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5150 ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il capitale è costituito da n. 22.330.000 azioni del valore nominale di 5,16 Euro. Banca Tercas, interamente controllata da BPB, possedeva 22.326.955 azioni, pari al 99,9864% del capitale, prima dell'avvenuta cessione in favore di Banca Popolare di Bari.

Società Incorporante

Banca Popolare di Bari S.C.p.A., con sede legale in Bari, Corso Cavour n. 19, capitale sociale al 31 dicembre 2015 Euro 784.314.680,00 i.v., Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 00254030729. Società iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 4616 e Capogruppo del Gruppo Banca Popolare di Bari iscritto all'albo dei Gruppi creditizi al n. 5424.7 ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il capitale di BPB è costituito da n. 156.862.936 azioni ordinarie ciascuna avente valore nominale pari ad Euro 5,00.

tipologia di fusione

La Fusione consisterà in un'operazione di fusione per incorporazione di Caripe in BPB, che è titolare di una partecipazione in Caripe pari al 99,9864% del capitale sociale. Pertanto, troverà applicazione l'articolo 2505-bis del codice civile, che prevede talune semplificazioni al procedimento di Fusione allorché l'incorporazione abbia per oggetto una società posseduta per oltre il 90% del capitale sociale.

In ogni caso la Società Incorporante si impegna ad acquisire la totalità delle azioni detenute dagli altri soci di Caripe per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, di cui all'art. 2437-ter del codice civile. Di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505-bis, comma 1, del codice civile, non si applicano in tal caso le seguenti disposizioni:

- i) art. 2501-quater, afferente la situazione patrimoniale;
- ii) art. 2501-quinques, relativo alla relazione dell'organo amministrativo;
- iii) art. 2501-sexies, concernente la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio;
- iv) art. 2501-septies, in materia di deposito di atti.

La determinazione del Corrispettivo di Acquisto è stata comunicata ai Soci di Minoranza nei termini previsti dall'art. 2437-ter, comma 5, del codice civile.

Il Corrispettivo di Acquisto è stato determinato, in via definitiva, nel rispetto delle previsioni normative dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 1° giugno 2016, avvalendosi del supporto dell'advisor

indipendente Deloitte S.p.A. ed è stato fissato in Euro 5,478 (cinquevirgolaquattrocentosettantotto) per ogni azione di Caripe, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti “PricewaterhouseCoopers S.p.A.”.

Circa le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione si rimanda al successivo paragrafo 2.4.

Il diritto spettante ai Soci di Minoranza di vendere alla Società Incorporante, in tutto o in parte, le loro azioni potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell’Assemblea dei Soci di Caripe chiamata a deliberare in ordine alla Fusione. Al riguardo, la validità dell’esercizio del Diritto di Vendita nonché il pagamento del relativo Corrispettivo di Acquisto sono subordinati alla conclusione del procedimento di Fusione. Di conseguenza, il Corrispettivo di Acquisto sarà pagato agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l’esercizio del Diritto di Vendita e, comunque, entro la data di efficacia giuridica della Fusione.

Dell’avvenuta iscrizione della delibera assembleare di approvazione della Fusione presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai Soci di Minoranza mediante apposito avviso, riportante anche le modalità e i termini di esercizio del Diritto di Vendita ai sensi dell’art. 2505-bis del codice civile.

condizioni

La Fusione e la Cessione sono state autorizzate dalla Banca d’Italia con provvedimento prot. n.0680791/16 del 23/05/2016, in base alla normativa di cui al D.Lgs. 385/1993 (“TUB”) e regolamentare applicabile.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti allo Statuto della Società Incorporante, quali consentiti dalla normativa applicabile o eventualmente richiesti dalle autorità competenti.

decorrenza degli effetti e della Fusione

La Fusione avrà effetto a partire dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di Fusione presso il Registro delle

Imprese da parte delle società partecipanti alla Fusione, ovvero dalla diversa data che sarà indicata nell'atto medesimo.

data a partire dalla quale le operazioni saranno imputate al bilancio della società incorporante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter, primo comma, numero 6), e 2504-bis, terzo comma, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal primo giorno dell'anno in cui la fusione avrà efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione. Si ha quindi motivo di ritenere che la data verrà fissata nell'1 gennaio 2016.

trattamento riservato a particolari categorie di soci e di possessori di titoli diversi dalle azioni

Non è prevista l'assegnazione, all'esito della Fusione, di azioni a particolari categorie di soci della Società Incorporanda. Non esistono titoli diversi dalle azioni.

diritto di recesso

A ciascun Socio di Minoranza che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'Assemblea dei Soci di Caripe in ordine alla Fusione – perché assente, astenuto o dissenziente - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile, in quanto la fusione per incorporazione in BPB comporta la trasformazione eterogenea della Società Incorporanda da "società per azioni" a "società cooperativa per azioni", nonché la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

I Soci di Minoranza legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea dei Soci di Caripe chiamata a deliberare in ordine alla Fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dai Soci di Minoranza nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia giuridica della Fusione, e,

pertanto, il Valore di Liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-quater del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-ter, comma 5, del codice civile, il Valore di Liquidazione delle azioni della Società Incorporanda è stato determinato, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 1° giugno 2016, nel rispetto delle previsioni normative, avvalendosi del supporto dell'advisor indipendente Deloitte S.p.A. sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ed è stato fissato in Euro 5,478 (cinquevirgolaquattrocentosettantotto) per ogni azione di Caripe. La determinazione del Corrispettivo di Acquisto è stato comunicato ai Soci di Minoranza nei termini previsti dall'art. 2437-ter, comma 5, del codice civile. Circa le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione si rimanda al successivo paragrafo 2.4.

Nel caso in cui uno o più Soci di Minoranza aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, con il deposito presso il competente Registro delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei Soci di Minoranza receduti.

Le azioni della Società Incorporanda per le quali fosse esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni oggetto di recesso non saranno negoziabili in alcun mercato.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di approvazione della Fusione presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai Soci di Minoranza mediante apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile e della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile.

In relazione a quanto precede, la Società Incorporante dichiara sin d'ora che provvederà ad esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione per le azioni offerte oggetto di recesso.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti correlate

Come già riportato al punto 2.1 le società partecipanti alla fusione sono:

Società Incorporanda

Banca Caripe S.p.A., con sede in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n.102/104, Capitale Sociale al 31 dicembre 2015 Euro 115.222.800,00 i.v., Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 00058000688. Società facente parte del Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari, iscritto al n. 5424.7 dell'Albo dei Gruppi Creditizi e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPB. Caripe è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5150 ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il capitale è costituito da n. 22.330.000 azioni del valore nominale di 5,16 Euro. Banca Tercas, interamente controllata da BPB, possedeva 22.326.955 azioni, pari al 99,9864% del capitale, prima dell'avvenuta cessione in favore di BPB, come controllante diretta di Caripe.

Società Incorporante

Banca Popolare di Bari S.C.p.A., con sede legale in Bari, Corso Cavour n. 19, capitale sociale al 31 dicembre 2015 Euro 784.314.680,00 i.v., Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 00254030729. Società iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 4616 e Capogruppo del Gruppo Banca Popolare di Bari iscritto all'albo dei Gruppi creditizi al n. 5424.7 ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il capitale di BPB è costituito da n. 156.862.936 azioni ordinarie ciascuna avente valore nominale pari ad Euro 5,00.

Di seguito si riporta l'elencazione degli esponenti di Banca Caripe SpA e Banca Popolare di Bari SCpA:

BANCA CARIFE SPA

- Prof. Avv. Gianluca Brancadoro - nato l'8 settembre 1956 a Napoli – cod. fisc. BRNGLC56P08F839I - Presidente CdA (indipendente);
- Rag. Pasquale Lorusso - nato il 21 settembre 1945 a Bari - cod. fisc. LRSPQL45P21A662G - Vice Presidente CdA;
- Dr. Gianluca Jacobini - nato il 6 agosto 1977 a Bari - cod. fisc. JCBGLC77M06A662O - Consigliere Delegato;
- Dr. Nicola Carone – nato il 19 maggio 1978 a Terlizzi (BA) - cod. fisc. CRNNCL78E19L109D - Consigliere (indipendente);
- Dr. Luigi Jacobini - nato il 4 settembre 1973 a Bari - cod. fisc. JCBLGU73P04A662X – Consigliere;
- Dr. Nicola Loperfido - nato il 16 giugno 1963 a Bari - cod. fisc. LPRNCL63H16A662D – Consigliere;
- Dr. Gaetano Mastellone - nato il 26 ottobre 1949 a Meta di Sorrento (NA) - cod. fisc. MSTGTN49R26F162M – Consigliere (indipendente);
- Dr. Giorgio Treglia - nato il 10 maggio 1960 a Bari - cod. fisc. TRGGRG60E10A662O - Presidente del Collegio Sindacale;
- Prof. Stefano Dell'Atti - nato il 10 marzo 1970 a Bari - cod. fisc. DLLSFN70C10A662M - Sindaco effettivo;
- Prof.ssa Francesca Di Donato - nata il 2 aprile 1973 a Napoli - cod. fisc. DDNFNC73D42F839L - Sindaco effettivo;
- Prof. Pierpaolo Marano - nato il 1° settembre 1965 a Cosenza - cod. fisc. MRNPPL65P01D086E -

Sindaco supplente;

- Dott. Ignazio Pellecchia - nato il 28 giugno 1968 a Bari - cod. fisc.PLLGNZ68H28A662A - Sindaco supplente;

- Rag. Gregorio Monachino - nato il 1° gennaio 1955 a Bari - cod. fisc.MNCGGR55A01A662P - Direttore Generale;

- Dr. Salvatore Volpe - nato il 9 febbraio 1957 a Matera - cod. fisc.VLPSVT57B09F052Y - Vice Direttore Generale.

BANCA POPOLARE DI BARI SCpA

- JACOBINI Dott. Marco, nato in Bari il 1° aprile 1946, C.F. JCBMRC46D01A662P (Presidente);

- PAPA Rag. Giorgio, nato a Varese il 24/04/1956, C.F.: PPAGRG56D24L682L (Amministratore Delegato);

- DE RANGO Dott. Raffaele, nato in Castrolibero (CS) il 4 gennaio 1940, C.F. DRNRFL40A04C108V (Consigliere Indipendente);

- MONTRONE Ing. Luca, nato in Conversano (Ba) il 26 luglio 1939, CF: MNTLCU39L26C975F(Consigliere);

- DI TARANTO Dott. Modestino, nato a Deliceto (FG) il 1° luglio 1953, CF: DTRMST53L01D269C (Consigliere Indipendente);

- NITTI Avv. Paolo, nato a Bari l'11 dicembre 1948, CF: NTTPLA48T11A662A (Consigliere Indipendente);

- PIGNATARO Dott. Francesco, nato a Noicattaro il 25 settembre 1950, CF: PGNFNC50P25F923S

(Consigliere Indipendente);

- VENTURELLI Prof. Francesco nato a Casoria (NA) il 17-11-1947, C.F.: VNTFNC47S17B990M

(Consigliere Indipendente):

- VIESTI Prof. Gianfranco, nato in Bari il 9 agosto 1958, CF: VSTGFR58M09A662I, (Consigliere Indipendente);

- VITI Dott. Francesco Giovanni, nato a Napoli il 10 dicembre 1961, CF: VTIFNC61T10F839Z
(Consigliere Indipendente);

- SANGUINETTI Dott. Arturo, nato a Carrara il 14 marzo 1954, CF: SNGRTR54C14B832S
(Consigliere Indipendente);

- PIROLA Rag. Roberto, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 19 maggio 1949 C.F.: PRLRRT49E19C523L (Presidente del Collegio Sindacale);

- ACERBIS Dott. Fabrizio, nato a Bergamo il 16 aprile 1964 CF: CRBFRZ64D16A794H (Sindaco Effettivo);

- DELL'ATTI Prof. Antonio , nato a La Spezia il 19 maggio 1940 CF: DLLNTN40E19E463Y (Sindaco Effettivo);

- PELLECCIA Dott. Ignazio, nato a Bari (BA) il 28.06.1968, C.F.: PLLGNZ68H28A662A (Sindaco Supplente);

- MARANO Dott. Pierpaolo, nato a Cosenza (CS) il 02.09.1965, C.F. MRNPPL65P01D086E
(Sindaco Supplente);

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione

L'operazione è stata strutturata nell'ambito del piano industriale 2016-2020 del Gruppo Banca Popolare di Bari, approvato a inizio 2016 dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Nell'ambito di tale piano vengono descritte le motivazioni economiche e le circostanze che danno evidenza della convenienza per la società dell'operazione.

In sintesi, attraverso l'operazione si perverrà ad un'unica realtà bancaria, con marchio Banca Popolare di Bari, presente in modo capillare in buona parte del centro sud (in particolare Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata) e con presenza minore in altre regioni, operante con un assetto organizzativo coerente, con un'offerta di prodotti e servizi del tutto omogenea, con una struttura più snella a parità di masse e di rapporti intermediati ed un processo decisionale complessivamente più efficiente.

L'aggregazione consentirà inoltre di sviluppare significative sinergie, con indubbi vantaggi sul fronte del consolidamento dei ricavi e della razionalizzazione dei costi.

L'operazione non genera effetti finanziari e patrimoniali sul bilancio consolidato del Gruppo BPB, se non in via del tutto marginale. Riguardo al conto economico, il riassetto del Gruppo Banca Popolare di Bari, è atteso generare a regime (anno 2020), attraverso le sinergie tipiche delle operazioni di semplificazione societarie, maggiori ricavi per 18,9 milioni e minori costi per 14,1 milioni di euro.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche siano definite equivalenti a quelli di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi

In considerazione della presenza dei Soci di Minoranza nella compagine societaria di Caripe, si è proceduto a determinare il rapporto di cambio delle azioni detenute dagli stessi nel capitale sociale della Società Incorporanda.

Il rapporto di cambio, determinato dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il

segunte:

n. 13 azioni ordinarie BPB per ogni n. 25 azioni ordinarie Caripe

In coerenza con la modalità di determinazione del Corrispettivo di Acquisto (cfr. Paragrafo 4), il rapporto di cambio è stato determinato sulla base dei patrimoni netti delle due banche – incorporante e incorporanda - così come determinati nelle situazioni patrimoniali approvate in data 10 e 11 febbraio 2016, rispettivamente, dai Consigli di Amministrazione di Banca Caripe e di Banca Popolare di Bari. Gli stessi patrimoni netti sono stati rapportati al numero di azioni in circolazione (escluse le eventuali azioni proprie).

Ne deriva, per Banca Popolare di Bari, un valore di patrimonio netto per azione (di seguito anche “book value”) pari ad euro 6,897 (patrimonio netto di Euro 1.063.835.821 per n. 154.239.292 azioni al netto di quelle in portafoglio) e per Banca Caripe un valore di Euro 3,572 (patrimonio netto di Euro 79.772.790 per n. 22.330.000 azioni).

Il rapporto di cambio sopra evidenziato consente di pervenire ad una sostanziale equivalenza tra il book value di BPB e quello di Caripe alla data del 31 dicembre 2015.

Si ritiene che il criterio seguito sia adeguatamente rappresentativo, anche in considerazione della assoluta marginalità delle azioni eventualmente da concambiare.

Qualora l'applicazione del rapporto di cambio desse origini a resti in sede di assegnazione delle azioni Banca Popolare di Bari, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

Si precisa, al riguardo, che le situazioni contabili delle società partecipanti alla Fusione riferite al 31 dicembre 2015 sono state assunte ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio e non già ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile, in quanto non richiesto dall'art. 2505-bis, comma 1, del codice civile.

Non sono previsti conguagli in denaro, fatto salvo quanto di seguito specificato in caso di resti.

La Fusione di cui al Progetto comporta, pertanto, l'annullamento delle azioni della Società Incorporanda

nonché l'eventuale assegnazione ai Soci di Minoranza di azioni della Società Incorporante in base al suddetto rapporto di cambio e secondo le modalità previste. A tal fine, al servizio del concambio si procederà ad assegnare fino a un massimo di n. 1.583 azioni proprie della Società Incorporante del valore unitario di Euro 5,00, per un controvalore massimo di Euro 7.915,00.

Si fa presente che l'entità dell'assegnazione di azioni ordinarie BPB al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito dell'esercizio da parte dei Soci di Minoranza del diritto di recesso (ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile) e del Diritto di Vendita, fermo restando che le azioni che dovessero essere acquisite da BPB per effetto dell'esercizio di tali diritti verrebbero tutte annullate senza concambio.

modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

Qualora ad esito dell'esercizio del diritto di recesso e del Diritto di Vendita si realizzasse l'acquisizione da parte della Società Incorporante della totalità delle azioni detenute dai Soci di Minoranza, tutte le azioni della Società Incorporanda verranno annullate a seguito dell'efficacia della Fusione, e, pertanto, non sarà applicabile il rapporto di cambio indicato in precedenza, né si procederà ad assegnazione delle azioni.

Qualora invece non si realizzasse l'acquisizione da parte della Società Incorporante della totalità delle azioni detenute dai Soci di Minoranza, agli aventi diritto saranno conseguentemente assegnate azioni di BPB in base al rapporto di cambio indicato, ivi incluso l'arrotondamento eventuale all'unità superiore.

Per assicurare il concambio, anche in considerazione dell'estrema esiguità delle azioni di Caripe detenute dai Soci di Minoranza, saranno assegnate agli aventi diritto azioni proprie nella piena e libera disponibilità di BPB. In particolare, in base al rapporto di cambio indicato in precedenza, si procederà ad assegnare fino a un massimo di n. 1.583 azioni proprie della Società Incorporante. A tal fine, BPB si impegna a vincolare tale numero massimo di azioni proprie destinandole sin d'ora al soddisfacimento del concambio.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli

S.p.A in regime di dematerializzazione, alla data immediatamente successiva a quella di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

Nessun onere verrà inoltre posto a carico dei Soci di Minoranza per le eventuali operazioni di concambio né per quelle relative all'esercizio del diritto di recesso (ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile,) ovvero del Diritto di Vendita.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio indicato in precedenza spettasse ai Soci di Minoranza di ricevere un numero non intero di azioni ordinarie di BPB, la Società Incorporante procederà alla consegna di azioni ordinarie fino a concorrenza del numero intero e, alla Data di Consegna, riconoscerà agli aventi diritto, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari all'ultimo prezzo delle azioni BPB, come determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

I Soci di Minoranza aventi diritto, ove non già azionisti di BPB, diverranno quindi azionisti della Società Incorporante e pertanto soggetti alle previsioni dello Statuto Sociale di BPB e della normativa applicabile alle banche popolari di cui al TUB. Gli artt. 8 e 9 dello Statuto Sociale della Società Incorporante prevedono, al riguardo, che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in ordine all'accoglimento o al rigetto della domanda di ammissione a socio. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del TUB, in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati per le azioni possedute diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale. Maggiori dettagli sull'ammissione a socio sono riportati nello Statuto Sociale di BPB pubblicato sul sito Internet www.popolarebari.it.

data a partire dalla quale le azioni parteciperanno agli utili

Qualora non si realizzasse l'acquisizione da parte della Società Incorporante della totalità delle azioni detenute dai Soci di Minoranza, gli aventi diritto diventeranno, come detto in precedenza, azionisti della Società Incorporante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter, comma 1, numero 5) del codice civile, le azioni assegnate ai soci in base al rapporto di cambio e secondo le modalità previste, parteciperanno agli utili della Società Incorporante a far data dal primo giorno dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia giuridica. Si ha quindi motivo di ritenere che la data verrà fissata nell'1 gennaio 2016.

valore di liquidazione in caso di recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-ter, comma 5, del codice civile, il Valore di Liquidazione delle azioni della Società Incorporanda, spettante in caso di recesso, è stato determinato, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 1° giugno 2016, nel rispetto delle previsioni normative, avvalendosi del supporto dell'advisor indipendente Deloitte S.p.A. sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ed è stato fissato in Euro 5,478 (cinquevirgolaquattrocentosettantotto) per ogni azione di Caripe. La determinazione del Corrispettivo di Acquisto è stato comunicato ai Soci di Minoranza nei termini previsti dall'art. 2437-ter, comma 5, del codice civile.

La metodologia di valutazione adottata dall'advisor indipendente ha riguardato:

- l'approccio patrimoniale;
- l'approccio reddituale;
- l'approccio di mercato.

L'art. 2437-ter del Codice Civile stabilisce espressamente i criteri ai quali gli amministratori devono fare riferimento nella determinazione del valore di liquidazione delle azioni in ipotesi di recesso.

L'articolo prevede che, in assenza di diversa disposizione statutaria, previo parere non vincolante dei sindaci e del revisore contabile, gli amministratori nella determinazione del valore di liquidazione facciano riferimento alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il riferimento alla “consistenza patrimoniale” e alle “prospettive reddituali” per la stima del valore di liquidazione, suggerisce l'utilizzo di criteri valutativi che tengano in considerazione non tanto la redditività storica, ma le potenzialità reddituali dell'impresa in relazione alle condizioni correnti.

Il terzo riferimento è “all'eventuale valore di mercato”. La nozione di valore di mercato a cui la dottrina e la prassi fanno riferimento è normalmente espressione della quotazione di borsa se l'impresa è quotata in un mercato regolamentato, o del prezzo di transazioni recenti nel caso di impresa non quotata. Fare riferimento alle transazioni recenti come metodo di stima del valore di liquidazione, presuppone che il valore di tali transazioni sia reale espressione di un valore di “mercato” e quindi che le transazioni esaminate risultino significative in termini di volumi, numerosità e di controparti coinvolte.

Con riferimento alle suddette considerazioni e a quanto previsto dall'articolo 2437-ter del Codice Civile, ai fini della stima del Valore di Liquidazione è stato considerato un metodo che definisce il valore di una società sulla base della capacità futura della stessa di generare redditi nonché della sua consistenza patrimoniale. Nello specifico è stato considerato il Dividend Discount Model nella versione Excess Capital (DDM); l'applicazione di tale metodologia è una prassi condivisa nel settore finanziario, nel quale la misura dei flussi di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione previsto dalle Autorità di Vigilanza.

Con riferimento al “valore di mercato” delle azioni Banca Caripe le stesse non sono state oggetto di recente di transazioni significative in termini di numerosità e controparti coinvolte. Peraltro, come già ricordato la Fusione di Banca Caripe in BP Bari è subordinata al perfezionamento della Cessione a favore della Capogruppo della partecipazione in Caripe detenuta da Banca Tercas, operazione che si è perfezionata in data 1 giugno 2016 ad un prezzo per azione della Banca Caripe pari ad Euro 5,478 corrispondente al valore di iscrizione nel bilancio di Banca Tercas.

Ai fini di controllo, inoltre, è stata condotta un'analisi sulle transazioni aventi ad oggetto quote di minoranza di banche non quotate avvenute in Italia dal 2011 ad oggi.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili

L'operazione non genera effetti finanziari e patrimoniali sul bilancio consolidato del Gruppo BPB, se non in via del tutto marginale. Riguardo al conto economico, il riassetto del Gruppo Banca Popolare di Bari, è atteso generare a regime (anno 2020), attraverso le sinergie tipiche delle operazioni di semplificazione societarie, maggiori ricavi per 18,9 milioni e minori costi per 14,1 milioni di euro.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

A seguito della Fusione il Consiglio di Amministrazione dell'incorporanda Banca Caripe verrà meno e non ci saranno variazioni dei compensi degli Organi societari dell'incorporante Banca Popolare di Bari.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali o dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n.809/2004/CE

L'operazione di fusione non comporta un coinvolgimento diretto dei componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, Direttori Generali o Dirigenti di Banca Caripe e Banca Popolare di Bari.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

Il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bari in data 24 febbraio 2016 con voto unanime.

Di seguito viene riportata la specifica degli amministratori presenti, che hanno votato la delibera:

- JACOBINI Dott. Marco (Presidente);

- PAPA Rag. Giorgio (Amministratore Delegato);
- DE RANGO Dott. Raffaele (Consigliere Indipendente);
- DI TARANTO Dott. Modestino (Consigliere Indipendente);
- NITTI Avv. Paolo (Consigliere Indipendente);
- PIGNATARO Dott. Francesco (Consigliere Indipendente);
- VENTURELLI Prof. Francesco (Consigliere Indipendente);
- VIESTI Prof. Gianfranco (Consigliere Indipendente);
- VITI Dott. Francesco Giovanni (Consigliere Indipendente);
- SANGUINETTI Dott. Arturo (Consigliere Indipendente);

Alla riunione era assente giustificato e quindi non ha votato la delibera il Consigliere Montrone Ing. Luca.

Il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Caripe in data 7 marzo 2016 con voto unanime.

Di seguito viene riportata la specifica degli amministratori presenti, che hanno votato la delibera:

- Prof. Avv. Gianluca Brancadoro, Presidente (indipendente)
- Rag. Pasquale Lorusso, Vice Presidente
- Dott. Gianluca Jacobini, Consigliere Delegato
- Dott. Nicola Carone, Consigliere (indipendente)
- Dott. Luigi Jacobini, Consigliere
- Dott. Nicola Loperfido, Consigliere

- Dott. Gaetano Mastellone, Consigliere (indipendente).

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art.5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

Si ritiene tale tematica non applicabile all'operazione oggetto del presente documento.

Allegato 1: PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI Soc. Coop. p.A. PREVISTO DALLA POLICY DI GRUPPO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI ADOTTATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 263/2006, TITOLO V, CAP. 5 E DEL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ADOTTATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N.17221/10 E SS. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Allegato 2: ESTRATTO DEL DOCUMENTO ORIGINALE REDATTO DALL'ADVISOR INDIPENDENTE DELOITTE S.p.A. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE E DEL VALORE DI ACQUISTO DELLE AZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2437 E 2505 C.C.